

BOZZE DI STAMPA

19 febbraio 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini pre-
visti da disposizioni legislative (2237)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, FAZZONE, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2237, recante «Pro-
roga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il decreto-legge in esame è diventato da diversi anni una consuetu-
dine del Parlamento che rappresenta un pessimo esempio di tecnica legi-
slativa;

il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità
di proroghe in numerosi ambiti – non a caso da sempre definito «mille-
proroghe» – rende l'esame delle specifiche proposte del tutto privo di giu-
stificazione, con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza
chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, laddove sarebbero
più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione
delle scadenze;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costi-
tuzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento,
in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che
attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

lo stesso risulta altresì caratterizzato da un contenuto disorganico
ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costitu-
zione in materia di decretazione d'urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte – costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che hanno assunto nel corso della presente legislatura la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «*omnibus*», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo – e ormai sistematico – ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

entrando nel merito delle disposizioni, si tratta chiaramente di proroghe di termini relativi a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: assunzioni nella pubblica amministrazione, procedure di competenza del Ministro dell'interno e del Ministero della difesa, giustizia amministrativa, proroghe in materie di competenza del Ministero del lavoro, distretti turistici, prestazioni di assistenza ospedaliera, settore dell'istruzione, edilizia scolastica, infrastrutture e trasporti, ambiente, politiche agricole, proroga di termini in materia economico-finanziaria e relativi a interventi emergenziali, in un elenco lunghissimo ed eterogeneo che cela una serie di inadempimenti ed è sintomatico dei ritardi da parte delle amministrazioni che devono dare seguito a disposizioni di legge, e probabilmente norme sbagliate e inattuabili, che nulla hanno a che vedere con i necessari processi di razionalizzazione dell'azione legislativa e amministrativa;

tra le modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, si evidenziano disposizioni relative a: modalità di reclutamento dei dirigenti di I fascia; reclutamento del personale universitario; riconoscimento del valore militare; contratti di lavoro a tempo determinato per il personale delle province; modifica del termine per le prime elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli provinciali; graduatorie ad esaurimento del personale do-

cente; fondi pensione; ricercatori a tempo determinato; processo amministrativo digitale; sezioni distaccate insulari di tribunale; giudici di pace; contributo di licenziamento, contratti di solidarietà e riduzione di orario di lavoro privato; incroci proprietari giornali-TV; gare per la distribuzione del gas; finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale; Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI); bilanci degli enti locali; rendiconti dei partiti; riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; proroga del mandato COCER; enti locali in stato di dissesto finanziario; prevenzione del terrorismo internazionale; grande progetto Pompei; fabbisogno sanitario standard; Museo tattile Omero; anticipazione del prezzo dell'appaltatore; risorse per infrastrutture scolastiche, protezione civile, dissesto idrogeologico e cultura; Commissario della ferrovia Napoli-Bari e Ferrovie Sud Est; norme tecniche delle dighe di ritenuta; revisione delle macchine agricole; fondo per acquisto e riqualificazione dei mezzi del trasporto pubblico locale; operatività delle disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali da parte di Equitalia; commissioni censuarie; incentivi per progetti di efficienza energetica; detraibilità dell'IVA per gli organismi di formazione professionale; federalismo demaniale; Croce Rossa Italiana; split payment per l'IVA; limiti di lavoro straordinario dei corpi di polizia; disposizioni di carattere emergenziale;

considerato che:

appare scontato che l'aspettativa del decreto «mille proroghe», anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti, in quanto facilmente sanabili ad ogni fine d'anno, senza che essa incorra, tra l'altro, a differenza del cittadino e del contribuente, in nessuna sanzione e senza alcuna seria individuazione delle responsabilità dei ritardi;

per stessa ammissione della relatrice alla Camera, on. Gasparini, « ... il decreto-legge porta con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono affrontati. In realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti Alcune sono comunque, oggettivamente, proroghe determinate dal ritardo nell'attuazione di provvedimenti legislativi, ma va sottolineato che più di un terzo delle proroghe proposte nel provvedimento sono direttamente ascrivibili all'esigenza di fare manutenzione alle leggi, tema che, a mio avviso, dovrà essere affrontato nel quadro della riforma del procedimento legislativo a seguire la riforma costituzionale. Infatti, dall'esame di questo atto, emergono chiaramente le proroghe che si sono rese necessarie in attesa di poter modificare una legge che, nell'attuazione, si è dimostrata non coerente con l'obiettivo. E oggi – lo sappiamo – cambiare una legge richiede oggettivamente tempi e modalità molto complessi e lunghi ... » (Res. Seduta 8 febbraio 2016);

è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale e richiesto dalla Corte Costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d’urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d’urgenza;

molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione. Ne è un esempio evidente la disposizione (di cui all’articolo 7, comma 7) che differisce al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni che eliminano l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani. Si tratta di una norma di assoluto buon senso e finalizzata al risparmio, di cui il Governo decide di rinviare l’entrata in vigore con una motivazione alquanto irragionevole, ovvero, come spiegato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il fatto che «il ricorso alla pubblicità di tipo informatico nei siti della pubblica amministrazione potrebbe non garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e contrasto della corruzione», escludendo pertanto in maniera esplicita i requisiti di necessità e urgenza richiesti;

emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell’ambito della decretazione d’urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

in primis, l’articolo 1, al comma 10, prevede l’utilizzo da parte della regione Calabria di propri fondi per procedure di stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, per l’anno 2015, del patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti;

sempre l’articolo 1, al comma 10-*bis*, dispone, anzitutto, che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente sia prorogata dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 2018/2019 – termine considerato ampio rispetto alle comuni deleghe legislative –, nonché parrebbe suscettibile di approfondimento se si tratti di un termine di «aggiornamento» (come figura nel testo della disposizione) o di un termine di validità. La previsione sembrerebbe finalizzata a facilitare la pianificazione dei posti da bandire nel concorso previsto dalla L. 107/2015 (c.d. La Buona Scuola), le cui assunzioni dovrebbero avvenire negli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. In caso affermativo perderebbe i caratteri di necessità ed urgenza previsti dall’istituto del decreto legge;

ancora, il testo prevede in materia di processo amministrativo digitale, una proroga di sei mesi del termine di decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale. L’articolo

2 prevede, inoltre, sempre in materia di processo telematico, un periodo di sperimentazione, presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, delle nuove disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al codice del processo amministrativo; in tal caso, il Governo non si limita a disporre una semplice proroga, ma introduce nel testo una nuova disposizione, ponendosi in conflitto con il contenuto proprio del decreto richiamato nel titolo, ovvero la sola «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», in contrasto altresì con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

all'articolo 2-*quater*, altresì, le disposizioni non introducono alcuna proroga di termini, in quanto prevedono che per i contratti di solidarietà «difensivi» stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro;

all'articolo 4, le disposizioni di cui al:

– comma 1-*quater*, non introducono alcuna proroga di termini, in quanto stabiliscono che ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione del rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso, nei termini previsti, la Commissione di garanzia applichi la sanzione amministrativa di euro 200.000;

– comma 6-*bis*, non introducono alcuna proroga di termini, laddove indicano quali disposizioni di legge devono essere applicate nell'anno 2016 per la determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna;

all'articolo 5, il comma 1-*bis* non prevede alcuna proroga di termini, in quanto: le disposizioni che concernono lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei e della struttura di supporto incrementano da € 100.000 a € 500.000 – per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 – il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza;

ancora, l'articolo 10, ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*, definisce il regime di detraibilità dell'IVA in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici. In particolare il comma 2-*ter*, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 2, primo periodo del DPR n. 633 del 1972, volta a chiarire che – in relazione alle attività formative svolte dai predetti organismi – l'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile purché i

beni e servizi acquistati con tali contributi siano utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili IVA ovvero che danno a loro volta diritto alla detrazione;

inoltre, sempre all'articolo 10, al comma 7-*quater* non vengono introdotte proroghe di termini. La lettera *b*) riguarda le procedure necessarie per l'erogazione dell'anticipazione di liquidità; la lettera *c*) prevede che le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso delle stesse anticipazioni di liquidità;

l'articolo 11-*bis* al comma 1 proroga di 60 giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio da parte del Commissario straordinario del Governo, mentre il comma 2 destina – entro 30 giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici – le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio (di cui all'art. 33, comma 13, del citato D.L. 133/2014). Si evidenzia che si tratta dell'ennesimo intervento per Bagnoli-Coroglio che segue di poco tempo quelli già previsti dal decreto-legge n. 133 del 2014 convertito dalla legge 164 del 2014, e del decreto-legge 185 del 2015 convertito dalla legge 9 del 2016.

il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

vi è un aspetto ancor più inquietante che è quello della radicale trasformazione del decreto, nel corso dell'*iter*, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento *omnibus* che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È quanto mai doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2237.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

SOLLO, FEDELI, SAGGESE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 563 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "e delle società dalle stesse controllate", sono aggiunte le parole: "nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,";

b) dopo le parole: "di mobilità di personale anche", è aggiunta la parola: "già";

c) dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge,", sono aggiunte le parole: "ancorché beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non può comunque avvenire tra le società", sono aggiunte le parole: "o le aziende speciali".

2. All'articolo 13-*quater* del decreto-Iegge 12 settembre 2014,n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo-le parole: "Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica inserire entro il 31 dicembre 2016"».

1.2

PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dipendenti già incaricati di funzioni dirigenziali presso le Agenzie Fiscali, decaduti per effetto della sentenza n.37 del 2015 della Corte costituzionale, sono reintegrati nei ruoli e nelle funzioni che ricopri-

vano prima della predetta sentenza qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso di Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento o diploma di laurea;

2) aver superato un concorso dell'Amministrazione Finanziaria o essere vincitore di procedure di riqualificazione per il profilo di Funzionario;

3) avere un'esperienza professionale da Funzionario Tributario di almeno dieci anni nell'Amministrazione Finanziaria;

4) avere superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale al fine di ricoprire provvisoriamente lo stesso ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 309 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di amministrazione, "determina le regole per l'accesso alla dirigenza";

5) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale e/o presso altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei mesi e non abbia mai avuto per l'incarico dirigenziale svolte valutazioni negative della gestione».

1.3

D'ALÌ, MANDELLI, CALIENDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.4

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 5 è abrogato».

1.5

PARENTE, PEZZOPANE, ORRÙ, FAVERO

Al comma 3, aggiungere, la seguente lettera:

«c) il comma 5 è abrogato».

1.6

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.200

GINETTI

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-ter. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. – 4^a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107.

All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Sopprimere il comma 5.

1.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con riferimento a quanto previsto da comma 5, si applica il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente».

1.10

BRUNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole: "a limitazioni delle assunzioni," aggiungere le seguenti: "fermo restando che nello scorrimento delle stesse è data precedenza agli idonei vincitori rispetto agli idonei non vincitori,";

b) e parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.11

BRUNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

1.13

FUCKSIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 194, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "tre anni" sono sostituite con le parole: "sei anni"».

1.14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «; e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "per l'anno 2014" sono aggiunte le parole: "e per l'anno 2015"».

1.15

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014" sono soppresse».

1.16

D'ALÌ

Al comma 9, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2015"».

1.17

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125», le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse».

1.18

PEZZOPANE

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-bis.1. Data la specificità della natura dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e considerato che gli stessi non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica, ad essi non si applica, a partire dal 1° marzo 2016, quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.19

BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 10-bis.

1.20

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione

del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Sino a tale data, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in molo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi ingeriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.21

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1 Nell'ambito dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) stabiliti dall'articolo 1 commi da 747 a 749 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) agli atenei e alle università con sede nel territorio della regione Sardegna è prorogato per l'anno 2016 il medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015».

1.22

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "2015-2016" sono aggiunte le seguenti: "nonché nell'anno scolastico 2016|2017";

b) le parole: "2016-2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018"».

1.23

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole: "entro il 1° dicembre 2015" con le seguenti: "entro il 1° dicembre 2017"».

1.24

MOLINARI, VACCIANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

1.25

MOLINARI, VACCIANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

1.26

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2017"».

1.27

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alinea, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018"».

1.28

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

1.29

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 10-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il comma 2-ter, articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 si inseriscono nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, a partire dal primo aggiornamento utile"».

1.30

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire

la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. – 4ª serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.31

MATTESINI, FASIOLO, FILIPPI

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità - delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. – 4ª serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, ovvero abbiano sostenuto con esito positivo almeno una prova d'esame. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.32

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. In attesa dell’emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all’istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G:U – 4^a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016, ai fini dell’inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell’art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d’esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

All’attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.33

FASIOLO

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-bis.1. In attuazione dell’articolo 1, commi da 87 ad 90 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire la ripercussione sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreta direttoriale del MIUR dd. 13 luglio 2011, si estende l’ambito applicativo di partecipazione al corso di formazione, oltre ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole o che non abbiano avuto una sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel novembre 2004 e nell’ottobre 2006, anche ai partecipanti alla procedura concorsuale 2011».

1.201

PUGLISI

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1- 1. Per il solo anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale possono essere effettuate entro il 15 settembre 2016; la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Conseguentemente, le funzioni dei dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono prorogate alla data di cui al periodo precedente».

1.34

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 10-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le parole: «31 ottobre 2021».

1.35

CONTE

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-ter. Sino alla completa-attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ovvero sino alla emanazione di tutti i Regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, le Province, e gli Enti che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2 alla legge 11 gennaio 1996 n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche».

1.36

BIGNAMI

Dopo il comma 10-quinquies, inserire il seguente:

«10-sexies. All'articolo 1, comma 265, lettera *d*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "in congedo", inserire le seguenti: "o in permesso"».

1.37

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 10-sexies, sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «30 giugno 2016».

1.202

PUGLISI

Sopprimere il comma 10-septies.

1.38

BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire i commi 10-septies e 10-octies con i seguenti:

«10-septies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di-professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche mm consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge; o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in-atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento";

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

b) all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;

c) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse".

10-*octies*. In via transitoria le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui alla previgente normativa ex articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. I contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui alla previgente normativa ex articolo 24, comma 3, lettera a), vengono convertiti, senza oneri per le Università, nella tipologia di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come disciplinata nel precedente comma.».

1.39

PADUA

Al comma 10-octies, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.», sono aggiunte le seguenti: «Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i contratti della tipologia di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già gravanti –sul bilancio delle università, i cui ti-

tolari hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, sono equipolenti a quelli erogati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.40

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:

«10-*nonies*. All'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "e delle società dalle stesse controllate", sono aggiunte le parole: "nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,";

b) dopo le parole: "di mobilità di personale anche", è aggiunta la parola "già";

c) dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge," sono aggiunte le parole: "ancorchè beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non può comunque avvenire tra le società", sono aggiunte le parole: "o le aziende speciali".

10-*decies*. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica" inserire le seguenti: "entro il 31-12-2016"».

1.41

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«1-*nonies*. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento acces-

sorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017.

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.42

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1 della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 332 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

b) al comma 333 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

c) al comma 334 le parole: "2015/2016" ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: "2017/2018"».

Conseguentemente:

Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-*bis*, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 77 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

all'articolo 7 o 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».

1.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo:

a) le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017";

b) le parole: "per il medesimo anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "per i medesimi anni scolastici";

c) infondo, le parole: "al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.", sono sostituite dalle seguenti: "al termine delle quali dovranno essere esaurite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012".

2) Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2016/2017, prima di indire nuovi concorsi ed in deroga a quanto stabilito dal successivo comma 114, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a potenziare l'organico della scuola dell'infanzia, assumendo prioritariamente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 399, comma 2, del decreto-legislativo n. 297 del 1994, e con le modalità previste dal successivo comma 109, lettera c), tutti i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato sulla GU 4° serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e che, non risultando ancora assunti per incapienza nelle regioni per cui hanno concorso, ne abbiano presentato apposita istanza al medesimo Ministero. Al termine della procedura di cui al precedente periodo le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse"».

1.44

Giovanni MAURO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico dando piena attuazione alle norme previste dalla legge-n. 107 del 13 luglio 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, in attesa che si svolgano le procedure concorsuali previste dall'articolo 17 del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del D.M. n. 499/2015 e titolare di ricorso pendente, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare.

Gli incarichi sono assegnati a domanda sulle istituzioni scolastiche che nell'anno 2016/2017 risultano prive di dirigente titolare. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 20 agosto 2016 l'elenco delle sedi disponibili. I soggetti di cui al periodo precedente possono presentare domanda per non più di 15 sedi, anche per più regioni, entro il 25 agosto 2016. Gli incarichi, attribuiti secondo il criterio dell'età anagrafica, saranno mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno svolto il servizio per almeno 180 giorni, presentano una relazione sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e, a seguito di valutazione positiva, sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale richiesto, nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128».

1.45

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data dello settembre

2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento- dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 Ufficio III-Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo gestionale delle scuole. I titoli professionali valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotto con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia, assegna un tutor, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita».

1.46

PADUA

Dopo il comma 10-octies aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente per la regione Sicilia, relativo ai corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n.107, i candidati che hanno frequentato il corso di formazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'U-

università-e –della ricerca n. 499 del 1015, per un ammontare pari ad almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 07 del 2015, e che hanno partecipato alla prova scritta finale, completandola con la consegna del relativo elaborato ed avendo conseguito un voto in seguito a valutazione, e che non sono ancora in servizio con funzione di dirigente scolastico, svolgono un periodo di tirocinio di 180 ore, oltre l'orario di servizio, in una scuola dell'ambito territoriale di appartenenza, affiancando il dirigente scolastico titolare, che è nominato tutor. Al termine del periodo di tirocinio, da svolgere senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato, i tirocinanti presentano al tutor una relazione sull'esperienza svolta. Entro il 31 luglio 2016 sostengono altresì una prova orale sull'esperienza maturata e sulla relazione presentata ad una commissione costituita da due componenti nominati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dal dirigente scolastico tutor. A seguito del superamento della prova, i tirocinanti sono ammessi nei ruoli di dirigenti scolastici, con decorrenza dal primo settembre 2016, nelle sedi disponibili nella regione Sicilia. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia nelle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, nella posizione risultante dalla valutazione dei titoli professionali, di cui alla tabella allegata al D.D.G. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, con priorità, a Qarità di punteggio, per i soggetti anagraficamente più giovani».

1.47

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*novies*. Al fine di tutelare il sistema scolastico dando piena attuazione alle norme previste dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, in attesa che si svolgano le procedure concorsuali previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del D.M. n. 499/1015, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare.

Gli incarichi sono assegnati a domanda sulle istituzioni scolastiche che nell'anno 2016/2017 risultano prive di dirigente titolare. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 20 agosto 2016 l'elenco delle sedi disponibili. I soggetti di cui al periodo precedente possono presentare domanda per non più di 15 sedi, anche per più regioni, entro il 25 agosto 2016. Gli incarichi, attribuiti secondo il criterio dell'età anagrafica, sa-

ranno mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno svolto il servizio per almeno 180 giorni, presentano una relazione sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e, a seguito di valutazione positiva, sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale richiesto, nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128».

1.48

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le regenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno il 65 per cento delle ore il corso di formazione di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.49

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le regenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio

dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestatato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.50

Giovanni MAURO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015 e titolare di ricorso pendente, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestatato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.52

SOLLO, RUTA, CUOMO, ORRÙ, PEZZOPANE, AMATI, CALEO, ROMANO, MORGONI, SPILABOTTE, VALDINOSI, LAI, PARENTE, FILIPPI, CONTE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. In attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei

soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.53

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».

1.54

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Il comma 2-ter, articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 si inseriscono nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere

dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1° dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1° dicembre 2018».

1.55

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».

1.56

COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Per l'anno scolastico 2016-2017 sono prorogate le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, riguardante l'assegnazione provvisoria, al fine di consentirne l'applicazione nell'anno scolastico 2016-2017, anche per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015-2016».

1.57

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.58

PEZZOPANE

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-nonies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.59

PEPE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, sopprimere il secondo periodo».

1.60

PEPE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, ai primo periodo, dopo le parole: "e 21" aggiungere le seguenti:"primo, terzo e quarto periodo"».

1.61

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013; n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "2015-2016", sono inserite le seguenti: "e 2016-2017"».

1.62

PEPE

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al comma 256 della legge 23 dicembre 2014 n. 90, dopo la parola: "primo" sopprimere le seguenti: "e secondo"».

1.63

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "2015-2016" inserire le seguenti: "nonché nell'anno scolastico 2016-2017";

b) le parole: "2016-2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018"».

1.64

D'ALÌ

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del-decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2"».

1.65

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107 le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020-2021"».

1.66

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n.107, al comma 107, le parole: "2016-2017", sono sostituite dalle seguenti: "2018-2019"».

1.67

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017-18"».

1.68

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° Settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° Settembre 2018"».

1.69

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017-2018"».

1.70

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

1.71

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n.107, al comma 108; le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016"».

1.72

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1° giugno 2016"».

1.73

DI BIAGIO

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1 comma 397 lettera d) punto 6) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior" aggiungere le seguenti: "personale medico ed infermieristico"».

1.74

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2016" con le seguenti: "dal 1°gennaio 2017"».

1.75

D'ALÌ

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. Al comma 568 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che:

il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge – in casi del genere – è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate.

G1.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precario;

questi docenti ricopre posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AFAM è stato, nella quasi totalità, selezionato nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione *ex* decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale *ex* legge n. 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale n. 526 del 2014) in Graduatoria nazionale ad esaurimento – si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure concorsuali – che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato;

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014.

G1.3

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

apprezzate le circostanze che hanno imposto una nuova proroga dei termini di efficacia di numerose disposizioni in scadenza;

rilevata la condizione in cui si sono venuti a trovare gli enti locali, in seguito al blocco del *turn-over* del personale delle loro polizie fino al completo riassorbimento di quello in uscita dalle Polizie provinciali, in via di scioglimento;

considerando che nelle polizie locali operano diverse migliaia di persone, un numero in effetti stimato compreso tra le 50 e le 60 mila unità;

evidenziando come, conseguentemente, vadano in quiescenza annualmente non meno di 1.500 dipendenti delle polizie locali, colpendo non soltanto le grandi agglomerazioni urbane, ma anche realtà municipali minori nelle quali la perdita di anche solo un vigile può implicare la compromissione del servizio;

sottolineando che mentre opera il blocco totale del *turn-over* nelle polizie locali, decresce anche numero degli effettivi in forza alle polizie statali ad ordinamento civile e militare, mentre diventa più acuta la sfida rappresentata dalla crescita della microcriminalità e dalla minaccia terroristica;

ritenendo il processo di riassorbimento del personale delle polizie provinciali di durata incerta;

valutando inopportuno mantenere a tempo sostanzialmente indeterminato il blocco totale del *turn-over* del personale delle polizie locali:

impegna il Governo

a porre allo studio un'attenuazione del blocco del *turn-over* generalizzato in premessa, che permetta agli enti locali di rimpiazzare almeno in parte il personale delle proprie polizie che va in quiescenza.

G1.4

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

al fine di trovare una soluzione per risolvere i contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola, relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 3 luglio 2011, riguardo allo svolgimento del quale molti partecipanti, provenienti da tutte le regioni d'Italia, hanno proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per gravi scorrettezze, si ritiene necessaria una sanatoria,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre la validità delle graduatorie del suddetto concorso, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche;

a prevedere che al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, alla data di approvazione della legge n. 107 del 2015.

G1.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato, in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237, premesso che:

il 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegnava, al fine di garantire la continuità del servizio di pulizia nelle scuole dei lotti non ancora aggiudicati da Consip nelle regioni Sicilia e Campania, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di decreto-legge recante misure urgenti per l'istruzione che disponesse che le istituzioni scolastiche delle regioni in questione avrebbero acquisito, a partire dal 1° aprile 2014, i servizi di pulizia rivolgendosi a quegli stessi raggruppamenti di imprese che li avevano assicurati sino al 31 marzo 2014 alle condizioni tecniche del capitolato Consip ed a condizioni economiche pari alla media delle aggiudicazioni delle regioni in cui sono attive quelle convenzioni;

nello stesso accordo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegnava, anche al fine di risolvere definitivamente la problematica occupazionale conseguente alla riduzione degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante le lavoratrici e i lavoratori ex LSU ed appartenenti ai cosiddetti «appalti storici», ad utilizzare risorse complessive pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 1° luglio 2014 e sino al 31 marzo 2016 per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia delle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici;

il decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, ha autorizzato le istituzioni scolastiche ed educative nelle regioni in cui non è attiva la convenzione quadro Consip all'acquisto dei servizi di pulizia fino e non oltre il 31 dicembre 2014;

la delibera del Cipe del 30 giugno 2014 ha sbloccato 110 milioni di euro, da abbinare a 40 milioni di euro in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino che avrebbero interessato alcune migliaia di plessi scolastici nel corso del 2014;

la legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) ha successivamente modificato tale situazione modificando il testo della legge n. 87 del 2014 già citata al fine di ricomprendervi anche il 2015, sino al 31 luglio;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 117 del 2015 ha poi finalizzato al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici la somma complessiva, a livello nazionale, di 130 milioni di euro per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 giugno 2015;

per l'anno 2015-2016, invece, a partire dal 16 luglio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative contenute nell'articolo 1 comma 174, della legge n. 107 del 2015 con cui si è ulteriormente modificata la legge n. 87 del 2014 prolungando l'autorizzazione per le istituzioni scolastiche ed educative nelle regioni in cui non è attiva la convenzione-quadro Consip all'acquisto dei servizi di pulizia fino a non oltre il 31 luglio 2016 dai raggruppamenti e imprese che li avevano assicurati alla data del 31 marzo 2014;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 596 del 2015 ha destinato 10 milioni di euro ad interventi di manutenzione e decoro come anticipo del secondo semestre 2015;

il 15 ottobre 2015 è stata assegnata alle scuole la rata relativa ai 50 milioni di euro ex delibera del Cipe previsti dal decreto-legge n. 154 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2015;

il 16 dicembre 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato alle scuole l'ultima rata di 50 milioni relativa al secondo semestre 2015;

il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto con le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil e di Filcams Cgil, Fisascat Cisl E Uilfrasporti Uil, in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ai Ministeri interessati, un accordo quadro al fine di esaminare le problematiche occupazionali e di reddito concernenti le problematiche dei cosiddetti ex LSU ed «appalti storici», in vista della data del 31 marzo 2016;

in assenza di nuove determinazioni è evidente come, a decorrere dal 1° aprile 2016, termineranno gli stanziamenti finanziari e di conseguenza i lavori di decoro;

si tratta dell'ennesimo colpo drammatico ai lavoratori ed in particolare a quelli del Mezzogiorno e della Campania, già falciati dalla crisi economica, in cui le percentuali di disoccupazione (specie femminile e giovanile) sono in costante crescita;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti al fine di salvaguardare il livello occupazionale ed il salario le lavoratrici e lavoratori ex LSU, coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, nonché garantire i servizi di pulizia, igiene e decoro alle strutture scolastiche.

G1.6

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

premesso che:

al comma 10-*bis* dell'articolo 1 si dispone che la validità delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) del personale è prorogata per un ulteriore triennio, dall'a.s. 2016-2017 all'a.s. 2018-2019. Tale disposizione, preso atto della non chiusura delle suddette graduatorie e in deroga a quanto previsto nella legge 13 luglio 2015 n. 107 (cd «Buona Scuola»), è probabilmente finalizzata a rendere più facile la pianificazione dei posti da bandire nel concorso a cattedre, previsto dal comma 114 della legge 107/2015, che dovrebbe essere istituito non appena il nuovo regolamento – sulle classi di concorso, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio u.s., verrà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

secondo le stime presentate dal ministro Giannini durante una recente audizione presso la 7^a Commissione permanente del Senato sullo stato di attuazione della legge n. 107/2015 saranno assunti col prossimo concorso, che dovrebbe valere per la scuola dell'infanzia e primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per le attività di sostegno; 63.712 docenti, un numero che sempre secondo quanto dichiarato dal ministro permetterà la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché di quelli che si presenteranno come tali nel prossimo triennio;

ritenuto che:

per la copertura del numero di cattedre vacanti testé richiamata e in ottemperanza anche alla sentenza europea del novembre 2014 contro l'abuso di precariato sia più giusto fare direttamente affidamento sui docenti abilitati dalla fascia d'istituto, già ampiamente formati e con un'esperienza decennale di insegnamento, evitando così che molti fra costoro si vedano costretti a partecipare a un concorso nazionale, quindi a una nuova prova di selezione, che comporta nuovi costi per i partecipanti e l'intera collettività;

si consideri, inoltre, che per molti docenti abilitati di 2^a fascia, dopo aver in passato sostenuto costi notevoli per la frequentazione di corsi abilitanti, il Consiglio di Stato ha stabilito in diverse sentenze il loro obbligatorio inserimento in GAE, sentenze che tuttavia il MIUR continua a disattendere;

ritenuto altresì che:

a garanzia del riconoscimento delle competenze acquisite nelle scuole durante gli anni di tirocinio, sia forse più opportuno procedere, ai fini delle assunzioni, a uno scorrimento scaglionato delle graduatorie

degli abilitati di 2^a fascia trascurati dal piano assunzionale del Governo Renzi;

sulla data di pubblicazione del bando si è già in notevole ritardo rispetto alla data inizialmente prevista nel comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, cioè quella del 10 dicembre 2015, e questo sarebbe, a parere degli interroganti, già motivo valido di sospensione e rinvio della prevista procedura concorsuale;

impegna il Governno:

a prorogare la procedura concorsuale prevista dal comma 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo il ricorso a quest'ultima solo dopo previa e risolutiva collocazione dei docenti abilitati di 2^a fascia delle graduatorie d'istituto presso le cattedre vacanti e disponibili dell'autonomia.

G1.7

CATALFO, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto legislativo 150/2015 ha istituito l'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. A quest'ultima sono state trasferite ingenti risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ISFOL;

in particolare è stato previsto il trasferimento di una quota di dipendenti nei ruoli dell'Agenzia con relativa riduzione della dotazione organica e del bilancio istituzionale della medesima ISFOL, oltreché il trasferimento di un numero imprecisato di lavoratori precari, tramite la cessione dei contratti di lavoro;

la descritta situazione non fornisce alcuna garanzia né in merito alle capacità funzionali ed economiche dell'istituto, né in merito al mantenimento dei livelli di retribuzione e valorizzazione professionale del personale;

impegna il Governo:

a valorizzare il ruolo di ISFOL anche assumendo iniziative di carattere normativa volte ad intervenire sul comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo dell'Agenzia per le

Politiche Attive del Lavoro, derivante dall'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, prevedendo la possibilità di prorogare il termine entro il quale ISFOL possa procedere ad assunzioni, per gli anni 2016 e 2017, in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016.

G1.8

CRIMI, PAGLINI, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessso che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

la Covip, con un personale complessivo di 73 persone, vigila su un patrimonio di circa 80 miliardi. Lo sforzo appare quindi ingente, considerando che Covip effettua anche ispezioni nelle sedi delle Casse. Ad oggi i compiti di vigilanza attribuiti a COVIP devono essere esercitati «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». La Commissione non ha pertanto a disposizione risorse finanziarie finalizzate alla creazione di un *team* di tecnici e analisti in grado di districarsi tra i bilanci complicati e gli investimenti articolati delle Casse previdenziali. Non appare sufficiente la possibilità di fruire di personale reperito presso altre pubbliche amministrazioni «mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza» in quanto trattasi di meri esuberi, tra i quali non facile reperire le professionalità di cui la Commissione necessita per svolgere i propri compiti,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile a dotare COVIP delle professionalità necessarie anche attraverso una eventuale proroga al 2017 della scadenza delle graduatorie vigenti.

G1.9

PAGLINI, CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la dotazione organica del personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stata ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono state rese utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e, inoltre, sono stati contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio;

a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo, la dotazione organica dell'ispettorato verrà incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e in relazione al contratto collettivo applicato dall'ispettorato;

le disposizioni vigenti, tuttavia non consentono una adeguata gestione dell'attività ispettiva;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a valutare l'opportunità di adeguare le risorse di personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale anche attraverso l'attuazione di meccanismi di proroga delle graduatorie concorsuali.

G1.10

BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 10-*sexies* dell'articolo 1 del provvedimento in titolo differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, fissando, altresì, alla medesima data il termine per l'emanazione del decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione;

l'abilitazione scientifica nazionale – prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori;

le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, oggetto di svariate critiche provenienti dal mondo universitario;

a seguito di ciò è intervenuto l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114 che ha, quindi, conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento;

lo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 (Atto del Governo n. 221) è stato trasmesso alle Camere il 30 ottobre 2015 per il parere previsto dalla norma. Su tale schema, la VII Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 25 novembre 2015, così come la 7^a Commissione del Senato il 2 dicembre 2015;

il 9 settembre 2015 anche l'ANVUR ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

l'*iter*, quindi, risulterebbe concluso ma ciononostante il Governo non ha ancora emanato il decreto con inspiegabile ritardo e con grave nocumento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B che – pur avendo, per legge, diritto a sostenere, entro tre anni dalla loro presa di servizio, un concorso ad associato presso l'università ove prestano servizio, condizionato all'effettivo possesso dell'idoneità ad associato – rischiano di non poter materialmente sostenere il concorso stesso (e di decadere quindi dal servizio dopo il primo triennio) nel caso che la procedura per la costituzione delle nuove commissioni di idoneità si prolunghi nel tempo;

impegna il Governo:

ad emanare, entro e non oltre il 30 giugno 2016, il nuovo regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale nonché il decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.

G1.11

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 10-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto in esame prevede che le risorse previste nel comma 1 dell'articolo 74, della legge n. 388/2000 destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

sarebbe opportuno desistere dal finanziare con soldi pubblici questi fondi di previdenza complementare, i quali sono comunque fondi privati,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi volti a finalizzare le risorse di cui alla disposizione in premessa alla messa in opera di una vera riforma della previdenza complementare, in particolare della forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui 8, comma 7, lettera *b*), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il cd. FondINPS) affinché diventi un fondo aperto e con una *governance* direttamente gestita dallo stesso INPS.

G1.12

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», premesso che:

l'articolo 1 reca Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

il comma 10-*ter*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, intende differire al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di validità, ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (FAM), di cui al comma 102 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente (legge 508/1999);

è bene chiarire che, nell'art.1 della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), dopo il comma 107 «che sancisce l'equipollenza dei suddetti diplomi purché siano stati conseguiti prima della data di entrata in vigore della citata legge è stato introdotto il nuovo comma 107-*bis*;

tale novella era finalizzata a sanare le possibili interruzioni che sarebbero derivate in merito ai corsi del vecchio ordinamento, consentendo a questi ultimi di continuare a funzionare, sia pure a esaurimento;

considerato che:

l'inciso introdotto con il comma 10-*ter* determina un bisticcia semantico, vale a dire una errata interpretazione circa la equipollenza dei diplomi; è chiara l'intenzione del legislatore, tuttavia appare inadeguata la terminologia utilizzata per introdurre il principio;

impegna il Governo:

ad adottare interventi, anche di carattere normativo, idonei a evitare inutili ed estenuanti ricorsi amministrativi, al fine di garantire maggiore chiarezza circa le intenzioni sottese, e consentendo una corretta interpretazione della norma affinché venga riconosciuta l'equipollenza a tutti i diplomi finali, di cui al comma 107 della legge 228/2012 (Stabilità 2013), rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, conseguiti entro il 31 dicembre 2017.

G1.13

PAGLINI, CATALFO, MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame modifica l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativo alla stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria;

tale norma prevedeva, per il solo anno 2014, la non applicazione di sanzioni alla regione Calabria in caso di sfioramento del Patto di stabilità dovuto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro già sottoscritti con i lavoratori socialmente utili; la novella introdotta con questo decreto-legge, amplia anche all'anno 2015 la non applicazione delle sanzioni;

lavoratori socialmente utili ancorché a conoscenza del perverso sistema attraverso il quale questi contratti sono stati concessi in passato, sono costretti a vivere in un perenne stato di precariato che ormai si protrae da trent'anni, attraverso proroghe di sei mesi in sei mesi;

diversi miliardi sono stati spesi dallo Stato e dagli Enti locali per sostenere questa categoria, denaro dei contribuenti utilizzato dalla politica per assicurarsi un proprio bacino elettorale, ma, ciononostante, ancora una volta si propone una disposizione che destina milioni di euro per il pagamento degli stipendi arretrati, senza poter sapere dove sono stati allocati i finanziamenti pubblici;

la Costituzione all'ultimo comma dell'articolo 97, stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», come ribadito dalla Corte costituzionale in numerose sentenze, per cui la stessa stabilizzazione senza concorso e, quantomeno, di dubbia legittimità costituzionale;

nella consapevolezza della necessità di assicurare parte delle risorse al pagamento degli stipendi arretrati e del fatto che parte di questi lavoratori svolge funzioni necessarie per la collettività;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione del decreto in esame citata in premessa al fine di adottare le iniziative normative necessarie per interrompere l'annoso e annuale rifinanziamento a pioggia degli enti locali per le convenzioni da stipulare per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, introducendo criteri selettivi e procedendo, per quanto di competenza, a successivi controlli.

G1.14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237,

premessò che:

il comma 2, articolo 1 del provvedimento in esame, proroga di un anno, ossia al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale alcuni «vecchi» grandi impianti di combustione, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La proroga riguarda quei vecchi impianti per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate le relative istanze di deroga;

la suddetta proroga di termini, ha quindi a che fare con la concessione di una ulteriore e rinnovata deroga per alcuni degli impianti industriali più inquinanti di rispettare i limiti di emissione di inquinanti stabiliti dalla normativa europea;

i ritardi nei procedimenti autorizzatori, e che sono alla base di questa proroga termini, non possono comunque giustificare il dannoso protrarsi di una deroga al rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti;

giòva ricordare che l'inquinamento atmosferico esterno, formato da combustioni da emissioni industriali, traffico e riscaldamento, è classificato nel Gruppo 1, cioè cancerogeno per l'uomo: come il cloruro di vinile, la formaldeide, Pamianto, il benzene, le radiazioni ionizzanti;

impegna il Governo

a intervenire nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, per ridurre la durata della suddetta proroga, e comunque a non disporre più alcun differimento dei termini, al fine di garantire il rispetto dei nuovi limiti di emissione a tutti i grandi impianti di combustione.

G1.15

PAGLINI, CATALFO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessò che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

in particolare la lettera l) del comma 1 del citato articolo prevede che il decreto legislativo attuativo della delega riorganizzi le funzioni in

materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'INPS della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a, nelle more dell'adozione del citato decreto attuativo, prevedere una proroga dello stanziamento già previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico, legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali altresì valutando l'opportunità di un ulteriore aumento delle risorse medesime.

EMENDAMENTI

1.0.1

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. La proroga è finalizzata a consentire agli enti medesimi di provvedere alla loro stabilizzazione, previo rifacimento delle piante organiche, tenendo conto delle reali e attuali esigenze dell'ente, per l'espletamento di successivi concorsi interni. I soggetti non risultati idonei nell'ambito delle procedure concorsuali, affluiscono all'interno di elenchi redatti da un'apposita Agenzia del Lavoro, istituita dalle Regioni a statuto speciale in forma consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante "contratti di somministrazione di lavoro".

469-ter. Possono rivestire la qualità di soci dell'Agenzia: la Regione, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa, gli-enti pubblici territoriali che, alla data di costituzione dell'Agenzia, abbiano ancora a proprio carico soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché altri enti, anche strumentali, della pubblica amministrazione statale».

Art. 2.

2.1

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpate entro il 2018 il tribunale di Avezzano e Sulmona, la data di accorpa-

mento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A del regio decreto-30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere fa parola: «amministrativa».

2.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 21-quinquies, comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", pulizia e facchinaggio";

b) dopo le parole: "personale comunale" sono aggiunte le seguenti: "o da questi incaricato"».

2.3

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità; secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018».

2.4

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È prorogata fino al 31 dicembre 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

2.0.1

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga in materia di giustizia)

1. A causa dell'incompleta realizzazione della sede del tribunale de L'Aquila, relativamente alle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e Avezzano, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni».

2-bis.0.1

D'ALÌ, MANDELLI, CALIENDO

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.1.

(Proroga di-termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori)

1. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

Art. 2-quater.

2-quater.1

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per tutti i lavoratori dell'ILVA, compreso lo stabilimento di Taranto; nonché per tutti i lavoratori delle imprese sul territorio nazionale, si prevede il mantenimento del trattamento economico per i contratti di solidarietà in vigore alla stipula degli accordi aziendali e comunque quello stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 183 del 10 dicembre 2014. Al relativo onere, valutato in 15 milioni per l'anno 2016 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINI DEL GIORNO

G2-quater.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premessso che:

la vigenza del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta «Opzione Donna»), è scaduta, dopo 11 anni di operatività, il 31 dicembre 2015;

con la previsione di cui all'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) il Governo è intervenuto al fine superare quel *vulnus* venutosi a generare dopo che l'Inps con un'interpretazione restrittiva e penalizzante della legge Fornero, aveva applicato al predetto regime opzionale la norma sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, ritenendo pertanto la data del 31 dicembre 2015 come ultimo termine valido entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione e lasciando in tal modo fuori dal suo ambito di vigenza tutte le aspiranti lavoratrici la cui finestra mobile per l'accesso al trattamento previdenziale opzionale, nonostante avessero maturato i requisiti (sia anagrafici che contributivi) entro quella data, si apriva successivamente;

d'altra parte il Governo e lo stesso Parlamento, in sede di approvazione del suddetto comma 281 non hanno rimediato all'errore commesso dal Governo in sede di presentazione della legge di stabilità 2016 al Senato che, lasciava fuori dal suddetto termine del 31 dicembre 2015, e quindi dal regime opzionale, le nate nell'ultimo trimestre del 1958, se lavoratrici dipendenti, e tutte le nate nell'ultimo trimestre del 1957, se lavoratrici autonome. Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015 contiene infatti ancora il riferimento agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita ed il riferimento alle finestre mobili di 12 e 18 mesi, lasciando così fuori dal beneficio della sperimentazione appunto le suddette platee;

il medesimo comma 281, secondo periodo, ha aperto alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 ma solo nell'eventualità che dovessero residuare fondi dalle risorse stanziare nella medesima legge di stabilità per tale scopo, grazie ad un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimen-

tazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti;

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative atte a superare la discriminazione determinata dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015, nei confronti delle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958, se lavoratrici dipendenti, e tutte le nate nell'ultimo trimestre del 1957, se lavoratrici autonome;

a prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di ulteriori tre anni, stabilendo quale ultimo termine valido entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della relativa prestazione previdenziale, il 31 dicembre 2018.

G2-quater.2

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2-quater, proroga per il 2018 l'esclusione transitoria prevista finora per il periodo 2013-2015 dal contributo dovuto dal datore all'INPS in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e del datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata dalla disposizione di cui in premessa ed una modifica della norma stessa, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, volta a specificare che la somma prevista sia riproporzionata nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno.

G2-quater.3

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 2-*quater*, prevede che per i contratti di solidarietà «difensivi» stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata dalla disposizione di cui in premessa.

G2-quater.4

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 2-*quater* del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

in particolare il comma 2 del citato articolo reca disposizioni in materia di contratti di solidarietà difensivi;

considerato che:

il rilancio dell'occupazione, soprattutto nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale, deve restare una delle priorità dell'azione delle istituzioni;

in Sicilia, la crisi degli stabilimenti di Catania dell'azienda Acciaierie di Sicilia Spa coinvolge oltre 400 lavoratori tra posti di lavoro diretto e indotto i quali rischiano il posto di lavoro per l'inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa già firmati;

in Sardegna, la situazione dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Sulcis), chiuso da due anni, coinvolge oltre mille lavoratori;

in Puglia, dal 2010, il sito produttivo di Lecce della British American Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l'esperienza aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una situazione del tutto simile all'omologo stabilimento di Bologna dove sono altrettanto falliti i tentativi di riconversione industriale. A Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i lavoratori della Sangalli-Vetro sono in presidio permanente – per poter tutelare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa integrazione;

in Abruzzo sono numerose le aziende in difficoltà tra cui la Tales Alenia Spazio di Chieti, la Powercrop, la Santa Croce, la Presider, la LFoundry ex Micron e la Cartiera Burgo di Avezzano, la Otefal e la TechnoLabs a L'Aquila, l'Italfinish di Sulrnona, lo Stabilimento Pittini di Celano, la Bontempi e la CMP di Martinsicuro, il Prosciuttificio Gran Sasso Colledara, la Lavanderia industriale Martelli di Ancarano;

in Lombardia, alla Italiana Energia e Servizi Spa – Italy è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 per 85 lavoratori, ai 30 lavoratori della CIMA di Bozzolo è stata finalmente pagata la cassa integrazione dopo 4 mesi di mancata erogazione mentre i 34 dipendenti della Astorflex di Castel d'Ario ancora la attendono a Suzzara molti dipendenti della Iveco sono in cassa integrazione a rotazione, e i lavoratori della ex Tasselli, dal prossimo aprile, saranno privi di ogni forma di reddito a causa dell'esaurimento di ammortizzatori sociali e mobilità, e in Veneto 60 dipendenti della Cooperativa vicentina Leone sono stati licenziati;

impegna il Governo:

a promuovere dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse per gli ammortizzatori sociali al fine di superare le predette situazioni di crisi nei vari territori regionali assicurando processi di ricollocazione dei lavoratori interessati, anche attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015 ad esclusione dei beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale,";

b) al comma 733 le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2016".

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015";

b) al comma 733 le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2016".

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.3

CONSIGLIO, DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera b) le parole: "«31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera c) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".».

3.4

GIROTTA, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

3.5

GIROTTA, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati nel settore dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo elettrico, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, a prevedere che il gettito complessivo derivante dalle componenti tariffarie relative agli oneri generali di si-

stema commisurate al consumo di energia in tutti i livelli di tensione non sia inferiore al 75 per cento del gettito totale delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema, garantendo che l'eventuale successivo decremento sia in ogni caso essere realizzato con modalità tali da mantenere la convenienza degli investimenti in autoconsumo e efficienza energetica. Le tariffe di trasmissione e distribuzione a tutti i livelli di tensione devono comprendere, comunque, una componente commisurata al consumo di energia coerentemente con i criteri e gli obiettivi stabiliti nell'Allegato XI alla Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/27/UE.».

3.7

CIAMPOLILLO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2-quinquies.

3.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2-quinquies, lettera b), dopo le parole: «seguenti parole: "», inserire le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2-quinquies, lettera b), dopo le parole: «seguenti parole: "», inserire le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.10

DI BIAGIO

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" aggiungere le seguenti: "In alternativa, il produttore può optare per una rimodulazione della predetta modalità di riduzione dell'incentivo attraverso la restituzione del saldo fra i maggiori e minori incentivi percepiti al 31 dicembre 2015, sia in regime di incremento che in quello di riduzione ai sensi di quanto disposto dal presente comma, distribuendo la suddetta restituzione in mode uniforme, con cadenza mensile, nel periodo di incentivazione residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

3.11

MARINELLO

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto al primo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2016».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2237,

premessi che:

l'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio;

durante l'esame alla Camera, sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi a quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza dell'1° gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete;

considerato che:

la struttura degressiva delle tariffe di rete significa che al crescere dei consumi diminuisce la tariffa. L'obiettivo della modifica apportata è evidentemente quello di stabilizzare il gettito e aiutare i grandissimi consumatori di energia, prevedendo che una quota significativa della tariffa sia fissa e non rapportata al consumo di energia elettrica, a scapito degli impianti di autoconsumo elettrico e di chi ha fatto investimenti in efficienza energetica;

le riforme tariffarie non dovrebbero in alcun modo scoraggiare gli interventi di efficienza energetica e autoconsumo, come accade invece con le modifiche già apportate alla tariffa con precedenti provvedimenti e con quella di cui. all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame;

considerato, inoltre, che:

lo spostamento degli oneri di rete sulla parte della componente fissa della tariffa che si intende realizzare incide in maniera determinante sulla marginalità degli impianti a fonti rinnovabili per l'autoproduzione, riducendo nel complesso, di circa un terzo la convenienza del risparmio energetico e di circa la metà quello del fotovoltaico in autoconsumo;

attraverso impianti alimentati da fonte rinnovabile o da cogenerazione ad alto rendimento, ovvero a parità di processo produttivo devono dimostrare che i propri processi hanno una efficienza maggiore almeno del 113 per cento rispetto alla media di mercato. Tali percentuali dovranno inoltre essere incrementate dei 5 per cento ogni anno,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a modificare, con il primo provvedimento *utile*, la norma di cui all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-*ter*, lettera *b*), del disegno di legge in esame, al fine di prevedere che il gettito complessivo derivante dalle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema commisurate al consumo di energia in tutti i livelli di tensione, non sia inferiore al 75 per cento del gettito totale delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema.

EMENDAMENTI

Art. 3-bis

3-bis.1

BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale proroga avviene a seguito di:

- 1) una relazione sul piano strategico e sul lavoro svolto del comitato ordinatore, di cui al comma 4 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
- 2) la valutazione dei risultati rilasciata da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- 3) una valutazione di "*standard* europeo", posta in essere da esperti di riconosciuta reputazione internazionale, non legati al GSSI da alcun vincolo istituzionale, finanziario o di collaborazione scientifica».

Art. 4.

4.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

4.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016», con le seguenti: «fino al 31 luglio 2016».

4.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «fino al 30 settembre 2016».

4.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 1-quater.

4.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1-quater, dopo le parole: «movimenti pelitici» aggiungere le seguenti: «iscritti nel registro nazionale di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

4.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2.

4.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016».

4.10

D'ALÌ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».

4.11

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili-nido».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».

4.12

PARENTE, ANGIONI, Stefano ESPOSITO, MANASSERO, SOLLO, FAVERO, D'ADDA, FABBRI, SCALIA, PEZZOPANE, MATTESINI, ORRÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e nella ricerca».

4.13

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto interministeriale 19 marzo 2015 recante norme per "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

2) al comma 2 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1 lettera a) le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 24 aprile 2017";

2) al comma 4 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

4.14

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghi ere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012».

4.15

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni».

4.16

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sostituire le parole: "entro il 7 ottobre2016" con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

b) al comma 2-ter sostituire le parole: "entro otto mesi" con le seguenti: "entro diciotto mesi"».

4.17

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera 2-bis, inserire la seguente:

«2-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, sostituire le parole: "entro il 7 ottobre 2016" con le parole: "entro il 7 ottobre 2017»; allo stesso articolo, comma 2-ter, sostituire le parole: "entro otto mesi" con le parole: "entro diciotto mesi"».

4.18

FASIOLO

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1 Le agevolazioni previste dall'articolo 10 comma, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 sono prorogate al 31 dicembre 2017».

4.19

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

4.20

PERRONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2017».

4.21

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattamento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

4.22

TOSATO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattamento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato

di Previsione del Ministero dell'Interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

4.23

SANTANGELO, MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Sopprimere il comma 6-ter.

4.24

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 6-ter, lettera a), sostituire le parole: «30 maggio 2017», con le seguenti: «30 ottobre 2016».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «15 luglio 2017», con le seguenti: «15 gennaio 2017».

4.25

D'Alì

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera a), le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017";

c) alla lettera b), le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017", sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018"».

4.26

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:

«6-*quinqüies*. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017", sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera a), le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017";

c) alla lettera b), le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017" sono sostituite dalle parole: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018"».

4.27

D'ALÌ

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinqüies*. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2016».

4.28

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinqüies*. Nei casi di violazione riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora gli stessi comuni dimostrino di rientrare dallo sfioramento entro i primi sei mesi dell'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali causa ovvero concausa della violazione stessa».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

ASTORRE, MOSCARDELLI, VALENTINI, SPILABOTTE, PARENTE, MATURANI

Il Senato,

premesso che,

con la legge 7 aprile 2014, n. 56 sono stati istituiti nuovi enti territoriali di area vasta. Le città metropolitane, il cui territorio coincide con quello delle province omonime, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, svolgono funzioni di notevole importanza per il territorio e per i cittadini che vi risiedono. Tra queste si rammentano la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

negli ultimi anni, a seguito della grave crisi economica, il legislatore ai fini del conseguimento di bilanci pubblici in equilibrio, ha introdotto nell'ordinamento norme di finanza pubblica che hanno, in molti casi, determinato profonde difficoltà, da parte di Enti sub-statali nel finanziamento di servizi imprescindibili per i cittadini;

la situazione finanziaria è particolarmente preoccupante per la città metropolitana di Roma Capitale. Nel 2015 è stato possibile raggiungere l'equilibrio di bilancio solo facendo ricorso alle misure straordinarie previste nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla 6 agosto 2015, n. 125, adottando il solo Bilancio annuale e utilizzando circa 127 milioni di euro di risorse provenienti da maggiori entrate e minori spese, non ripetibili;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per 2015) non ha consentito alla città metropolitana di Roma Capitale di adottare un Bilancio-Pluriennale in quanto i tagli per le annualità 2016 e 2017 risultano del tutto insostenibili rispetto alle effettive capacità di bilancio;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede degli interventi di natura correttiva. All'articolo 1, comma 439, è previsto un contributo pari a 250 milioni di euro, il quale ha l'effetto di neutralizzare l'impatto del maggior onere richiesto per il 2016, pur non riuscendo a recuperare il disavanzo presente nell'anno 2015. Nonostante tali interventi normativi correttivi da una prima proiezione del bilancio per il 2016 si evidenziano squilibri che per la suddetta annualità ammontano a circa 130 milioni di euro, generando una insuperabile di dif-

ficoltà nel finanziamento di spese di investimento per le manutenzioni straordinarie di strade e scuole;

alle misure di finanza pubblica si aggiungono interventi normativi che hanno favorito una drastica riduzione del gettito tributario, affievolendo la certezza di entrate fiscali importanti;

il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, *inter alia*, ha introdotto una nuova normativa di Imposta provinciale di trascrizione. Nello specifico, essa ha determinato un diverso regime di tassazione tra le province ricadenti nelle Regioni a Statuto Ordinario e le Autonomie Speciali, generando lo spostamento delle trascrizioni operate dalle società di noleggio presenti nel territorio metropolitano di Roma verso sedi secondarie ubicate nei territori delle Autonomie Speciali in cui vengono applicate agevolazioni tariffarie (tariffa fissa in luogo della tariffa proporzionale) non praticabili da parte della Città metropolitana stessa;

un successivo intervento normativo, contenuto nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al fine di contenere il trasferimento delle trascrizioni in territori fiscalmente vantaggiosi, ha introdotto un collegamento tra la soggettività passiva dell'imposta e la sede legale del soggetto operante la trascrizione. Tuttavia tale misura non avuto l'impatto sperato. Invero, a seguito dell'entrata in vigore di tale norma le società di noleggio dal 2013 hanno operato un consistente esodo delle sedi legali causando all'allora Provincia di Roma, oggi Città metropolitana una rilevante perdita del gettito atteso dell'imposta Provinciale di Trascrizione e dell'imposta R. C. Auto. Tale fenomeno si è ulteriormente acuito negli anni successivi causando la pressoché totale perdita del gettito derivante dal comparto del noleggio precedentemente afferente alla città metropolitana di Roma Capitale;

considerato che:

la città metropolitana di Roma Capitale per i primi due mesi del 2016 è responsabile del finanziamento delle funzioni non fondamentali come pure dei servizi per l'impiego, i quali dovrebbero essere posti a carico del sistema regionale e del Ministero del lavoro;

tutti gli interventi di finanza pubblica hanno avuto poco conto delle carenze di bilancio di tali Enti a seguito delle drastiche riduzioni di gettito derivanti da disposizioni normative;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche a seguito di un confronto con i competenti soggetti istituzionali coinvolti, con misure, anche di natura normativa, al fine di consentire il raggiungimento del riequilibrio di bilancia necessario per la città metropolitana di Roma Capitale e delle altre città metropolitane che versano in situazioni finanziarie analoghe, per poter esercitare a partire dal 2016 le funzioni necessarie a garantire ai cittadini dei rispettivi territori un adeguato livello di servizi.

G4.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premessò che:

il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per Pedilizia scolastica;

il Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana durante l'esame in sede referente ha proposto degli emendamenti finalizzati a sopprimere detta disposizione o in alternativa a proporre che l'adeguamento venga completato almeno entro il 31 luglio 2016 anziché entro il 31 dicembre 2016;

si evidenzia che proprio in materia di antincendio, come ben evidenziato dalla stampa nazionale e locale, la scuola italiana vive in una situazione di emergenza cronica, tanto è vero che secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Save the Children, il 54% per cento degli istituti scolastici non rispetterebbe neanche la normativa attualmente vigente, mentre per l'associazione Legambiente la percentuale di strutture prive di certificato di prevenzione salirebbe addirittura al 60%;

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa anche normativa finalizzata a fissare quantomeno al 31 luglio 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica disposto dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

G4.3

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI,
SANTANGELO, PUGLIA

Il Senato,

considerato che:

il comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga di 12 mesi il periodo di vigenza della Rappresentanza militare;

con il parere n. 143 del 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un militare dell'esercito avverso le procedure di elezione dei delegati della categoria «B», Sezione Esercito, del Cocer con la conseguenza che l'organismo è in parte illegittimo;

l'approvazione del decreto-legge n. 210 del 2015 nella parte in cui si prorogano il mandato della Rappresentanza militare rischia di configurarsi, di fatto, come una elusione del giudicato sul ricorso straordinario la cui decisione «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente conforme al parere del Consiglio di Stato.» (decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, articolo 14);

la proroga di 12 mesi del mandato della Rappresentanza Militare metterebbe il Presidente della Repubblica di fronte al paradosso di dover emanare sulla stessa materia due alti contrastanti: il primo, il decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario che annulla le elezioni dei delegati della categoria B della Sezione Esercito del Cocer, il secondo, la legge di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 che proroga un organismo in parte già dichiarato illegittimo per l'effetto della decisione – immodificabile – sul ricorso straordinario;

allo stato dell'arte le convocazioni della sezione Esercito del Cocer, ovvero quelle del Cocer nella sua interezza (interforze) sono tutte viziata per effetto della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario e, ancorché non vi sia ancora il decreto del Presidente della Repubblica decisorio, non può essere esclusa l'insorgenza di un danno erariale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a non far valere la proroga di cui al comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame per quei Cocer ritenuti illegittimi dalla magistratura;

a considerare l'opportunità di attivare misure volte a controllare la regolarità delle votazioni della Rappresentanza militare nell'ambito delle Forze Armate.

G4.4

MARTON, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, SANTANGELO, PUGLIA

Il Senato,

considerato che:

il comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga di 12 mesi il periodo di vigenza della Rappresentanza militare; che il rinnovo degli organismi di rappresentanza militare era atteso anche per risolvere situazioni imbarazzanti ad avviso dei presentatori di conflitto d'interessi (il Direttore Generale di PERSOMIL – direzione generate per il personale Militare – ricopre contemporaneamente anche l'incarico di Presidente della sezione esercito del COCER — Consiglio Cen-

trale della Rappresentanza militare –). Un caso analogo riguarda anche la Presidenza del Cocer Marina;

appare alquanto inopportuno che il medesimo ufficiale possa ricoprire contemporaneamente due funzioni contrapposte tra loro, assumendo su di sé sia la difesa degli interessi dell'Amministrazione della Difesa che quelli, presumibilmente diversi, della Rappresentanza militare;

è innegabile che l'attribuzione di due incarichi contrapposti tra loro in capo allo stesso ufficiale pregiudica la serenità, la trasparenza e la corretta amministrazione della difesa, oltre a ridimensionare la funzione di tutela del personale militare a cui è istituzionalmente preposto il COCER;

impegna il Governo:

a risolvere prontamente, alla luce della proroga di un anno del mandato della Rappresentanza Militare, la persistenza di questo inopportuno conflitto d'interessi o con le dimissioni dalla Presidenza del Cocer dei militari in questione o alla loro sostituzione dagli stessi dalla guida di Persomil o dallo Stato Maggiore della Marina.

G4.200

PICCOLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS 2237),

premesso che,

l'articolo 4, comma *2-bis* introduce un'ulteriore proroga di termini (al 31 dicembre 2016) per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012;

evidenziato che,

è necessario superare il regime delle continue proroghe annuali e giungere definitivamente alla messa in sicurezza delle predette strutture ricettive per garantire la sicurezza degli ospiti, definendo un'adeguata articolazione degli adempimenti in modo da definire un orizzonte operativo di medio termine entro il quale procedere, con certezza, agli adeguamenti richiesti;

è opportuno procedere ad una adeguata ricognizione che permetta di conoscere quante siano le strutture alberghiere che abbiano comunque provveduto ad adempiere agli obblighi di legge previsti;

impegna il Governo a prevedere:

a) una ricognizione dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture ricettive interessate dalla normativa che tenga anche conto del territorio nel quale tali attività economiche sono inserite, con particolare attenzione alle aree montane, e delle analoghe normative che regolano dette attività nei paesi dell'Unione Europea;

b) un adeguamento per stralci della messa in sicurezza, individuando un articolato cronoprogramma, di medio termine, per la programmazione e la realizzazione degli interventi da parte delle strutture ricettive, garantendo in tal modo la competitività del sistema alberghiero.

EMENDAMENTI

Art. 4-*quater*.

4-*quater*.0.1

COMPAGNONE, SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

*Dopo l'articolo 4-*quater*, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*quinq*ues.

Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:

9-*ter*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-*quater*. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

9-*quinq*ues. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie l'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».

Art. 5.

5.1

BRUNI

Al comma 1, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

5.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

5.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016».

5.200

COMAROLI

Al comma 1-bis, alla lettera a) sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «300.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. - (Finanziamento al castello di Cusago). – 1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2016, sono assicurati 8,2 milioni di euro per l'intervento di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo del Castello di Cusago. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvedono a stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Ai restanti oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.1

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»)

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2015", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"».

5.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»)

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e

mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), le parole: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"».

Art. 6.

6.1

RIZZOTTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti».

6.2

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sostituire le parole da: "30 aprile 2015" a "presente comma"» con le seguenti: "30 giugno 2016, il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

6.3

GAETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2016 il medico necroscopo o un suo delegato"».

6.4

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di assicurare la regolare ed uniforme somministrazione dei farmaci innovativi, nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, quanto disposto dal comma 569, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogato al 31 dicembre 2017. Al fine di incrementare il fondo previsto dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di garantire l'accesso uniforme alle cure innovative ai pazienti affetti da patologie oncologiche su tutto il territorio nazionale. Le addizionali dovranno garantire un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2016 e a 200 milioni a decorrere dal 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.5

D'ANNA, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI,
FALANGA, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 1, comma 574, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "prestazioni di assistenza ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: "ed ambulatoriale"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in tema ai sanità, il comma 4-*bis* dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede un'ulteriore proroga, anche per il 2016, dell'individuazione nelle regioni di Marche, Umbria e Veneto come regioni di riferimento con i relativi costi *procapite* per i livelli assistenziali, nonché i medesimi pesi per classi di età, secondo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

la norma che si va a modificare è l'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che reca disposizioni in tema di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali e che, al primo comma, recita: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali»;

la riforma federalista, infatti, risale al 2009 e ha previsto il superamento del criterio della spesa storica attraverso la determinazione e la piena applicazione dei fabbisogni *standard*;

nel federalismo fiscale e nell'introduzione del principio dei fabbisogni *standard* sanitari è stata individuata la modalità per restituire responsabilità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche riferite al Fondo sanitario nazionale, ma, a causa della sua incompleta attuazione, permangono profonde, se non addirittura aumentate, differenze di responsabilità nell'impiego dei fondi pubblici da parte dei diversi territori del Paese;

attraverso l'effettiva introduzione del criterio dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi sarebbe possibile il riequilibrio di funzioni fondamentali così da eliminare le enormi disparità generate dal criterio della spesa storica che, nel corso degli anni, ha determinato gli sprechi e gli sperperi di numerose amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative all'interno delle proprie competenze per intensificare l'attività di monitoraggio sui livelli di spesa pubblica operata nella sanità regionale, promuovendo allo stesso tempo l'urgente finalizzazione dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi allo scopo di portare a compimento la riforma federalista necessaria soprattutto nel settore della sanità per una corretta valutazione dei costi delle prestazioni sanitarie e per l'acquisto dei beni e servizi.

G6.2

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 6 del decreto in esame reca disposizioni circa la validità dei certificati di addestramento in materia di pronto soccorso dei lavoratori marittimi;

considerato che:

dai dati contenuti in uno studio di settore realizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il comparto del trasporto marittimo nel 2012 ha realizzato un volume di affari di oltre 40 miliardi di euro, con una incidenza sul PIL di 2,6 punti percentuali e la capacità di occupare circa 210.000 addetti tra le varie figure professionali richieste, una quota consistente di tali addetti è rappresentata da personale qualificato e non, impiegato in veicoli destinati alla navigazione internazionale, la quale, sempre da dati del 2010, contribuisce ai 60 per cento delle esportazioni nazionali e al 45 per cento delle importazioni;

il decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana;

con l'approvazione della legge del 16 marzo 2001, n. 88 il legislatore di fatto inverte gli effetti del comma 2 dell'articolo 318 del Codice della Navigazione introducendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale marittimo non comunitario, provocando la drastica riduzione delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua differenza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri;

con il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto. Tale disposizione è stata da più parti criticata in quanto ritenuta in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l'articolo 115 del codice della navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all'utilizzo che si fa dell'unità da navigazione sulla quale lavora di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento del marittimo poiché li costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;

il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia del marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive Europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;

la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;

le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9 lettera *h*) dell'articolo 3 del decreto-legge 13812011 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dell'articolo 34 comma 3 lettera *f*) del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni-rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;

inoltre le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all'età di 70 anni;

impegnano il Governo:

in relazione alla più ampia tematica del lavoro marittimo, a porre in essere gli opportuni interventi normativi finalizzati a:

- 1) abrogare il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121;
- 2) rendere operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30;
- 3) ripristinare i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e rimpiazzamento dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
- 4) includere il lavoro dei marittimi nel novero dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte;

in merito al rispetto dei principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, a porre in essere gli opportuni interventi normativi finalizzati a:

- 1) l'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;
 - 2) l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.
-

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «è le parole: "Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori"» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».

7.2

AIELLO, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE, ANITORI, VICECONTE, DI GIACOMO, COLUCCI, BILARDI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2017"».

7.3

PERRONE

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.4

FILIPPI

Al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

7.5

PERRONE

Al comma 2, lettera b-bis) sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.6

FILIPPI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "ai migliori cinque anni del decennio antecedente"» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio antecedente».

7.200

SCIBONA, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016».

7.7

PERRONE

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016».

7.8

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, SCIBONA, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

7.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole: del presente decreto' sono sostituite con del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210'".

8-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dell'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria"».

7.201

SCIBONA, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.202

SCIBONA, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016».

7.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA

Sopprimere il comma 7.

7.203

SCIBONA, PUGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «1° maggio 2016».

7.11

CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.12

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, SCIBONA, PUGLIA

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

7.13

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche che in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.14

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1, comma 474 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020».

7.15

PUPPATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La riduzione della sanzione per il non rispetto del patto di stabilità interno da parte degli Enti Locali per spese di edilizia scolastica prevista dall'articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata all'anno 2016. Gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica».

7.204

SCIBONA, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017».

7.16

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 11-bis.

7.17

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 11-quater.

7.205

COMAROLI

Sopprimere il comma 11-quater.

7.18

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n 15, convertito con modificazioni alla legge 18 dicembre 2008, n 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014.

11-*sexies*. Il termine di cui al comma 11-*bis*, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla: legge 23 maggio 2014, n 80, resi effettivamente disponibili.

11-*septies*. Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n 80 ed effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all'articolo 1 comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l'effettivo accompagnamento sociale da parte dell'Amministrazione comunale».

7.19

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. All'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n 80, sostituire le pa-

role: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

11-*sexies*. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

11-*septies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

11-*octies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

7.20

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. All'articolo 1 comma 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "2014 e 2015" con le seguenti: "2014, 2015, 2016, 2017 e 2018".

11-*sexies*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

7.21

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008; n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014».

7.23

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«11-*quinquies*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "nei comuni capoluogo di provincia" sono aggiunte le seguenti: "e in quelli a questi contermini, esclusivamente per i fini di cui comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203"».

7.24

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbrate, 1 lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017».

7.25

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine il seguente comma:

«11-*quinquies*. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro».

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

AIELLO, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE, ANITORI, VICECONTE, DI GIACOMO, COLUCCI, BILARDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

i programmi integrati straordinari di edilizia residenziale *ex* articolo 18 del decreto legge 152/1991 prevedono la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da concedere in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e alle Forze dell'Ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata;

in mancanza di utenti, tali alloggi possono essere assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata della Regione competente;

per alcuni di tali programmi integrati è in corso il completamento dell'*iter* amministrativo-urbanistico previsto dall'articolo 11 della legge 13611999, secondo quanto previsto anche dall'articolo 8-*bis* del decreto legge 150/2013;

tenuto conto che:

nel corso del 2016 in alcune grandi città italiane, come Napoli, Roma, Milano, Bologna, Torino, sono previste le elezioni amministrative, il cui svolgimento e le cui conseguenze sulla vita politico-istituzionale delle città comporteranno ulteriori ritardi nel completamento dei programmi integrati;

sono da considerare come prioritari gli interventi finalizzati ad assegnare alle Forze dell'Ordine alloggi di servizio a canone calmierato; assegnare alloggi a soggetti svantaggiati sulla base delle nonnative vigenti nella Regione competente; rilanciare il settore edilizio, consentendo alle imprese edili di sfruttare in breve tempo le risorse disponibili e di fatto, allo stato attuale, non utilizzabili, producendo occupazione per le maestranze locali e per l'indotto collegato e rappresentando anche un utile volano di sviluppo e di occupazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire ulteriormente i termini previsti a legislazione vigente in materia, al fine di consentire il completamento dei programmi integrati straordinari di edilizia residenziale.

G7.2

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, prevede, per triennio 2014-2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese alberghiere che effettuino interventi di ristrutturazione edilizia;

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo de 7 maggio 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.138 del 17 giugno 2015 ha attuato la suddetta disciplina, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica ricettiva italiana ed accrescere la competitività del settore;

i benefici derivanti dall'attuazione della suddetta disciplina sono molteplici: da un lato, ai turisti viene data l'opportunità di godere di un'offerta riqualificata del servizio alberghiero e dall'altro le imprese di settore, che faticano a stare sul mercato anche perché vessate da una sproposita fiscalità, vengono messe nelle condizioni di riacquisire una maggiore competitività, con ricadute positive sull'economia del Paese;

il settore turistico è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 160 miliardi, garantendo circa 3 milioni di occupati;

il consolidamento delle suddette normative contribuirebbe ad un ulteriore sviluppo del settore a sostegno di un'offerta turistica maggiormente qualificata e competitiva;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per la stabilizzazione normativa degli interventi di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 relativi alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica delle strutture alberghiere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva italiana ed accrescere la competitività del settore.

G7.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2237,

premessi che:

la legge n. 9 del 2007, con l'obiettivo di contenere il disagio abitativo presente soprattutto nei comuni metropolitani, ha sospeso le procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27 mila euro; che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;

negli anni successivi, a seguito della perdurante emergenza abitativa e dell'incapacità di trovare risposte soddisfacenti al diritto all'abitare, si è sempre provveduto a prorogare le suddette procedure esecutive di sfratto per finita locazione;

è il secondo anno che il governo in carica, nonostante l'emergenza abitativa sempre più acuta, ha deciso di continuare a non prorogare il blocco degli sfratti;

in occasione del decreto legge di proroga termini dello scorso anno, a giustificazione del fatto che il provvedimento non contenesse la proroga annuale del blocco degli sfratti, ma solamente 4 mesi di tempo per l'inquilino sotto sfratto esecutivo per ricorrere al giudice e chiedere la possibilità di una sospensione, l'allora Ministro Lupi spiegava che le misure e le risorse finanziarie previste dal Governo, sarebbero state sufficienti per affrontare e risolvere il problema casa per famiglie prive di abitazione e sotto sfratto;

questo non è avvenuto, la crisi abitativa continua, e Regioni e Comuni non sono in

grado di fornire una alternativa abitativa e il conseguente passaggio da casa a casa ai tantissimi nuclei familiari interessati;

impegna il Governo:

a prevedere la temporanea sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di nuclei familiari individuati dalla legge 9/2007 anche al fine di garantire effettivamente il passaggio da casa a casa delle famiglie interessate.

G7.4

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessò che:

il comma 11-*ter* dell'articolo 7 del decreto in esame proroga al 30 giugno 2016, il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009;

considerato che:

il termine era fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 111, comma 1, secondo periodo del Nuovo Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) mentre la stessa norma, al primo periodo, aveva previsto altresì, sempre entro il 30 giugno 2015, l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, di un apposito decreto ministeriale per disciplinare la revisione obbligatoria di tali veicoli. Tale decreto ministeriale è stato emanato il 20 maggio 2015 e definisce pertanto criteri per la revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici;

come più volte segnalato, la revisione periodica delle macchine agricole (oltre che la previsione di un obbligo generale di formazione per il loro utilizzo) è condizione indispensabile al fine di garantire livelli sufficienti di sicurezza sul lavoro nel settore agricolo;

impegna il Governo:

a non emanare ulteriori provvedimenti di proroga del termine di cui alla disposizione in premessa.

G7.200

BOTTICI, AIROLA, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n.210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessò che:

Rai Way S.p.A è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica

della Rai; essa è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale disponendo di una sede centrale a Roma, 23 sedi operative e oltre 2.300 postazioni dedicate alla trasmissione e alla diffusione sul territorio italiano;

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) ai commi 152 e 153 stabilisce che «il canone di abbonamento alla televisione per uso privato», comunemente chiamato «canone Rai», di euro 100,00 venga inserito nella bolletta elettrica;

considerato che:

numerosi Sindaci e Amministrazioni di Comuni italiani hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi più difficilmente raggiungibili nelle aree interne;

a seguito delle suddette difficoltà di accesso al servizio televisivo numerosi Enti territoriali, in diverse Regioni italiane, negli ultimi dieci anni, hanno acquistato e gestito direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza per assicurare la trasmissione del segnale televisivo anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra non raggiunte dal segnale delle torri gestite da Rai Way;

valutato, altresì, che:

nonostante gli sforzi compiuti dagli Enti Locali, nelle aree montane italiane, alpine e appenniniche, resta elevato il *digital divide* che ha la sua prima fonte nelle difficoltà di ricezione del segnale tv radio;

ritenuto che:

oltre alla necessità di ridurre l'evasione dell'imposta, notevolmente limitata grazie al nuovo sistema di pagamento in bolletta elettrica, si debba, allo stesso tempo, assicurare un adeguato servizio a tutti gli utenti consentendo la ricezione della totalità dei canali, in particolare di quelli del servizio pubblico;

impegna il Governo a:

avviare su tutto il territorio italiano il monitoraggio della ricezione del segnale televisivo;

coinvolgere nel monitoraggio le Regioni, le Unioni di Comuni, le associazioni di Enti locali quali Anci e Uncem;

potenziare le infrastrutture di Rai Way S.p.A. per la trasmissione del segnale tv in particolare nelle aree montane e più interne del Paese;

attivare un tavolo interministeriale relativo alle strategie per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;

rafforzare l'informazione locale e regionale fornita dalla Rai;

coinvolgere la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel programma nazionale di miglioramento della ricezione dei canali televisivi e della qualità dell'offerta di informazione e intrattenimento a carattere locale.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: «In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI».

8.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a) sopprimere dalle parole: «ed è aggiunto», fino alla fine della lettera.

8.4

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: «ed è aggiunto, in fine», con le seguenti: «e le parole: "1° aprile 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2017"».

8.5

PUPPATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

8.6

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.7

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 75 per cento».

8.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,

comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

8.9

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: "1° aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2017"».

8.10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.11

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «stabilito al 31 dicembre 2016», con le seguenti: «non oltre la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip il 26 giugno 2015, e comunque entro il 31 dicembre 2016».

8.12

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «al 30 giugno 2016».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2016».

8.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI, PUGLIA

Al comma 1 sopprimere la lettera b-bis).

8.14

PUPPATO

Al comma 1, lettera b-bis) sostituire, ove ricorrono, le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

8.15

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi».

8.16

D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 96, comma 7, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

8.17

PICCOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione del comma 5 dell'articolo 151, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è differita al 1° gennaio 2019. Per gli anni 2016 e 2017 la garanzia fideiussoria è di un anno e non si applica agli affidamenti in *house*».

8.18

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

8.19

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2.

8.20

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere il capoverso «3-bis».

8.21

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «31 maggio 2016».

Conseguentemente,

– al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del do-

cumento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura;

– *al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «31 maggio 2016».*

8.22

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2015» con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2015».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura».

8.23

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2015,» con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2015».

8.24

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 1° gennaio 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2016».

Conseguentemente al secondo periodo dopo la parola: «gestore» aggiungere le seguenti: «, non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,».

8.25

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, COTTI, PUGLIA

Al comma 3, premettere le parole: «Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «29 febbraio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

8.26

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania."».

8.27

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni».

8.28

D'ALÌ

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

8.29

MARINELLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. L'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nel presente articolo è attribuita alla struttura regionale ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico";

2. Al comma 9 le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2016"».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

all'articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003 « di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/Kg;

considerato che:

i rifiuti con potere calorico devono minimizzare il loro ricorso in discarica. Questo in nome della loro vocazione a produrre energia, e quindi in linea con quanto disposto dalla gerarchia comunitaria dei rifiuti, che viaggia sul binomio: recupero di materia/recupero d'energia.

la mancata proroga per il destino in discarica di questi rifiuti contenenti potere calorifico (PCI) superiore a 13,000 kj/kg, potrebbe avere un impatto negativo forte sulla gestione del loro smaltimento. Infatti da anni l'Italia concede proroghe non riuscendo a distogliere dalla discarica quasi la metà dei rifiuti prodotti ogni anno;

sono numerose le regioni italiane che non sono riuscite ad eliminare il ricorso allo smaltimento dei rifiuti in discariche. Tra queste la Regione Puglia, che a causa della mancanza di un efficace piano di gestione dei rifiuti regionale dovuto da una inequivocabile incapacità politica locale non è riuscita ad eliminare progressivamente il ricorso alle discariche come la discarica di Cavallino (Lecce);

impegna il governo:

a sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia.

G8.2

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui non si applicano le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — SISTRI e in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state inoltre dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento dei relativi contributi per il *periodo dal* 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, come individuato a mezzo della procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015;

non sono ancora noti i criteri e metodi che nuovo concessionario vorrà applicare, al momento che verrà individuato, e tutto il sistema SISTRI risulta quindi alquanto confuso e in attesa di radicali trasformazioni;

pertanto, per tutto il periodo transitorio, fino alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, non solo non dovrebbero essere applicate sanzioni ma non dovrebbe essere richiesta l'iscrizione obbligatoria delle Imprese al sistema;

inoltre, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi, sono stati esonerati dall'adesione al SISTRI le imprese produttori di rifiuti non pericolosi e le piccole imprese produttori di rifiuti pericolosi,

impegna il governo,

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per poter provvedere alla restituzione delle quote d'iscrizione al SISTRI ai soggetti già iscritti al sistema e successivamente esonerati dall'adesione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi, come le imprese produttori di rifiuti non pericolosi e le piccole imprese, fino a 10 dipendenti, produttori di rifiuti pericolosi.

G8.3

PUPPATO, VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, SOLLO

Il Senato,

premesso che

l'articolo 8 del decreto-legge proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI;

stabilisce inoltre che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti – a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016) e precisa che l'indennizzo dovrà avvenire a seguito della procedura prevista dal terzo periodo del comma 9-*bis*, secondo cui all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data;

considerato che:

l'Unione europea con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ha stabilito misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Secondo la direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti;

impegna il Governo:

a dare informazioni sull'esito del bando che doveva prevedere l'avvio di un più adeguato sistema di tracciabilità dei rifiuti industriali – non solo viaggianti su gomma- a fare data dal 31/12/2015;

a dare quindi certezza in tempi rapidi della piena attuazione del suddetto bando al fine di rendere effettivamente tracciabile il rifiuto pericoloso e non pericoloso lavorato in Italia, avendo conoscenza di ogni spostamento avvenuto con ogni mezzo, di qualunque provenienza sia il vettore. Con particolare riguardo alla necessità di coordinamento con arpa e ISPRA, alla trasparenza, all'adeguatezza del sistema e alle migliori

best practis europeae. In modo coordinato, economico e semplificato anche per le aziende produttrici, trasportatrici e gestori finali.

G8.200

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

l'articolo 8 comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i grandi impianti di combustione, ovvero quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente);

le centrali a biogas oltre a liberare nell'aria polveri sottili, emanano ossidi d'azoto, ozono e altre molecole inquinanti che provocano malattie respiratorie che causano infarti, patologie cardiocircolatorie nonché neoplasie polmonari;

in Italia sono numerosi gli impianti di combustione la cui realizzazione è in itinere alimentati da combustibili convenzionali quali: il carbone, la lignite, la bio massa, la torba, i combustibili liquidi e gassosi (compresi l'idrogeno e il biogas), fra questi, di rilevante importanza non solo per la sua collocazione e ma anche per le sue dimensioni è il progetto relativo alla centrale a bio gas da realizzare nel comune di Monteroni in provincia di Lecce;

considerato che:

gli impianti di combustione a biomassa contribuiscono ad innalzare livelli di inquinamento dell'aria pregiudicando quasi irreversibilmente gli ecosistemi terrestri e marini che sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni possibili al fine di incentivare la sostenibilità ambientale di tali impianti, salvaguardare gli *habitat* e gli ecosistemi terrestri e marini e tutelare la salute dei cittadini dei territori circostanti.

Art. 9.

G9.200

DONNO, SANTANGELO, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in particolare riguardo il settore ippico;

considerato che:

tra le funzioni già dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ora del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi è anche la sorveglianza sull'operato, gli atti e i provvedimenti della direzione delle corse, le quali possono essere esercitate avvalendosi della collaborazione di uno o più funzionari di gara;

l'articolo 18 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11930 del 23 febbraio 2015 stabilisce che nelle more della definizione del sistema di valutazione dei funzionari di gara (al fine della loro iscrizione in un apposito Registro), gli incarichi sono conferiti dal Ministero, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che ne assicurino un'equa distribuzione in ambito macroregionale (nord est, nord ovest, centro, sud ed isole) e, per giornate di grandi premi, tenendo prioritariamente conto dell'esperienza pregressa maturata dai funzionari;

tuttavia, come da più parti segnalato, nelle nomine dei componenti le giurie di trotto e galoppo il Ministero opta spesso per funzionari provenienti da regioni diverse rispetto agli ippodromi di destinazione, con notevole dispendio economico vista la necessità di assicurare a tali funzionari un'indennità di trasferta;

impegna il Governo:

a procedere ad una definitiva attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia tenendo conto e nel rispetto concreto dei criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che assicurino un'equa distribuzione territoriale.

EMENDAMENTI

9.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreta-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite con le parole: "il 31 dicembre2018". Alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'articolo 20 comma 1, lettera c), n; 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019"».

Art. 10.

10.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

10.2

PERRONE

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

10.3

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 il primo periodo è modificato come segue:

le parole: "nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, le parole: «30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2016».

10.4

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, dopo le parole: "verifica del gettito per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015"».

10.5

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: "verifica del gettito per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015"».

10.6

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al punto II della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., il capoverso: "In caso di pro-

duzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per, la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento" è abrogato e sostituito dal seguente: "Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia di elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico".

Sono abrogati a partire dal 1 gennaio 2016 i commi 1 e 2, Art. 3-*bis*, D.L. 2 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 11, comma 1, Legge 26 aprile 2012, n. 44 e il D.M. 27 ottobre 2011, pubblicato su G.D. 18 gennaio 2012, n. 14».

10.7

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:

«2-*septies*. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-*octies*. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-*nonies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione profes-

sionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-decies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-septies*, *2-octies* e *2-nonies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004; n. 307».

10.8

DI BIAGIO

All'articolo, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo *1-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,";

b) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

e) le parole: "1° gennaio 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

f) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 201";

g) all'articolo 3, comma 3, le parole: ", il 2014 e il 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2014, 2015 e il 2016" e le parole: "2014 e 2015", sono sostituite dalle seguenti: ",2014, 2015 e 2016";

h) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2017"».

Alla luce delle proroghe di cui al presente comma, è da intendersi conseguentemente prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.

10.9

SIMEONI, MUSSINI

Al comma 7, sostituire la parola: «2016», con la seguente: «2017».

10.10

SIMEONI, MUSSINI

Sostituire il comma 7-ter, con il seguente:

«7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per 1° gennaio 2019, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "2017" e: "2018", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2018" e: "2019"».

10.11

BONFRISCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2014-2020"».

10.12

RIZZOTTI

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

«8-ter.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti».

10.14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 309 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 8-quarter.

8-nonies. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis».

10.15

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2020".

8-octies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 8-septies, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) la lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;

d) le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sopresse».

10.16

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

8-octies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci».

10.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), comma 10, dell'articolo 1, premettere la seguente:

"0a) sostituire il comma 9, con il seguente:

'9. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

b) al medesimo comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) sostituire il comma 19, con il seguente:

'19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

c) le maggiori entrate di cui al comma 10, lettera 0a) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate al comma 208, primo periodo, dopo: "esclusione sociale" aggiungere il seguente: "di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà," e sostituire la frase: "600" con la seguente: "2100" e: "1000" con: "2500"».

10.18

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse».

10.19

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse».

10.20

MUCCHETTI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020».

10.21

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: "Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento" è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento"».

10.22

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"».

10.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"».

10.24

D'ALÌ, GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 21 febbraio 2015, n. 11, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019". All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in

500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

10.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, le parole: "31 luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 luglio 2017";

b) al comma 2-ter le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016"».

10.26

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 15., comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "10 febbraio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "10 febbraio 2017"».

10.27

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati».

10.28

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50% dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione».

10.29

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA».

ORDINI DEL GIORNO

G10.1

SPILABOTTE

Il Senato,

premessò che,

l'articolo 1, comma 926 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, richiamando espressamente il contenuto della Legge n. 190 del 2014, ad. 1 comma 643, disposizioni che hanno una valenza di primaria importanza per il settore della raccolta delle scommesse sportive in Italia;

il riscontro positivo suscitato fra gli operatori del settore della Legge n. 190 del 2014, si è manifestato attraverso l'adesione alle condizioni di regolarizzazione introdotte dalla medesima, fra le quali rientrava l'esborso di euro 10.000 nonostante il limitato lasso temporale riconosciuto per l'esercizio dell'attività sanata, ed ha creato rispetto alle previsioni stimate, un incremento di bilancio inimmaginato dagli stessi monopoli;

considerato che,

gli uffici del monopolio, interpellati proprio in merito sia alla portata economica della manovra che alle proroghe contenute nella legge di stabilità 2016, hanno riconosciuto una manifesta «*incongruità*» fra la cifra la stessa prevista in precedenza richiesta per l'ingresso in sanatoria in rapporto alla durata della stessa;

in particolare, secondo quanto prospettato dagli uffici del monopolio: «oggi il costo per aderire *alla* sanatoria sarebbe il medesimo [rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015 n.d.r.], mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve ...» e la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara sarebbe più allettante, in considerazione del fatto che tutte

le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 Giugno 2016 ed i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara;

sempre secondo gli uffici del monopolio: «Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo di asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.»;

fra la pubblicazione dei decreti attuativi ed il termine per la presentazione delle richieste di adesione intercorrevano solamente 13 giorni feriali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per quegli operatori che abbiano aderito alla sanatoria in maniera rilevante ovvero che abbiano presentato un'istanza di regolarizzazione di almeno 700 centri di una proroga per il perfezionamento delle adesioni delle istanze già presentate, di almeno 60 giorni dalla data prevista dalla normativa (31 gennaio 2016), considerato l'esiguo lasso temporale concesso dal legislatore oggettivamente non sufficiente e di modificare il «fee», con l'esborso per ogni centro sanato della somma di euro 3000 (tremila/00 euro) quale adeguamento proporzionale al ridotto tempo di esercizio (4 mesi) maggiorato del 20%, conformemente alla relazione tecnica dei monopoli.

G10.202

PELINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2237, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il comma 943, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) prevede che i nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. *Slot Machine*), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019;

il medesimo comma prevede, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2017.

G10.2

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 10 comma da 7 a 7-*quater* alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

nello specifico sono state previste alcune proroghe relative alla configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); in primis viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello stato. In secondo luogo viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* della legge 9 agosto 2013 n. 98 che prevedeva tale disposizione soltanto per l'Associazione della CRI. Inoltre nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti per la CRI, sia vineolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le suddette disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura in fieri della CRI, di fatto sviliscono la ratio delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto «di comodo», esorcizzando un'ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n.178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura – già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica che hanno richiesto, dai 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 178/2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione.

Alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del deficit di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocimento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal D.Lgs. n. 178/2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese.

È opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la Sua natura pubblicistica ha potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane.

In questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell'articolato della Legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di support e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire.

Ritengo che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente dermato dal D.Lgs. n. 178 del 2012 e successive modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati-Regionali che permanerebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente – militare e civile – il cui organico è indispensabile per assicurare in primis i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale.

Allo stesso tempo il Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014).

In particolare, la Legge Europea 2014 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del governo di un mio specifico ordine del giorno sul tema, ho presentato al ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 178/2015, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

e' autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE».

In occasione della lettura della legge di stabilità per il 2016 alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce Rossa Italiana, in particolare nella suddetta proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. La suddetta proposta prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo status di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi – di contro – verso misure risolutive sistemiche.

Per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del Corpo Militare della CRI, la proposta di rettifica approvata alla Camera conferma il trend della smilitarizzazione del Corpo Militare e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e dirisposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo proprio nell'ambito del presente provvedimento.

Emerge, nella suddetta proposta emendativa, una sottesa consapevolezza della insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata, proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un deficit di cassa che sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal d.lgs 178/12.

In particolare i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'uscita del D.Lgs n 178/2012 che prevedeva ottimistici risparmi in 4/5 anni pari a 42 mln di euro – confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200/300 mln di euro;

In questo senso, per limitare tale deficit, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di «azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia» essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

Inoltre si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quella della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che si ricorda è un principio inderogabile della nostra Costituzione;

la suddetta proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni di tipo tamponativo all'impasse che al momento condiziona l'Ente è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un Ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che sí è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ritlimensionamento al rango di una associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo così come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto:

Con un ordine del giorno alla legge di stabilità 2016, il Governo si è impegnato a rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, in primis, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce Rossa di cui al D.Lgs 178/2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

impegna il Governo:

a prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della Cri, segnatamente per quanto attiene i profili in mobilità di cui si attendono informazioni e certezze, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti e/o dovuti in forza del lavoro svolto, rivedere eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e a consentire un rinnovo dell'impegno della Croce Rossa Italiana alla luce dei sette principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista rimpossibilità di poter garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di vulnerabili e persone meno abbienti.

G10.200

DI BIAGIO

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2016, del termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale si applicano, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata);

l'ultimo capoverso del punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, statuisce che: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento»;

ne consegue che ad oggi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento;

ciò comporta sostanzialmente che con il comma 2, articolo 3-bis decreto-legge n. 16 del 2012, nuovamente prorogato, viene assoggettato ad aliquota di accisa il recupero di calore (cioè il risparmio energetico), attribuendo al combustibile utilizzato dal cogeneratore, in quota parte, l'aliquota per la produzione di calore, maggiormente onerosa in termini percentuali, oltre che di IVA: 22 per cento anziché 10 per cento;

il comma 15, articolo 10, decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, stabilisce che i regimi di sostegno pubblico, nel caso di cogenerazione si applicano solo alla CAR – Cogenerazione ad alto rendimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare in tempi brevi il decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 3-*bis* che consenta l'applicazione dell'aliquota di accisa per produzione elettrica a tutto il prodotto energetico utilizzato solo ed esclusivamente da unità di cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell'articolo 15, Direttiva 2003/96/CE, anche al fine di non incorrere in potenziali denunce di aiuti di Stato nonché al fine di ridurre la spesa pubblica e liberare risorse a favore della innovazione tecnologica a basso impatto e della salute delle persone.

G10.201

PANIZZA

Il Senato.

premesso che:

numerose associazioni, tra le quali Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o pec di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;

negli scorsi anni, da ultimo nel 2009, è accaduto che gli enti beneficiari del 5 per mille che avevano omesso od inviato tardivamente il modello cartaceo, poterono sanare la posizione invitando seppur tardivamente il modello stesso;

le scadenze relative all'anno d'imposta 2014, dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, erano fissate al 7 maggio 2015 per l'iscrizione telematica e al 30 giugno 2015 per l'invio del modello cartaceo. È ben vero che l'omissione poteva essere sanata entro settembre 2015 versando un contributo di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115, ma molte associazioni si accorsero di aver dimenticato uno dei due adempimenti solamente quando i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate notificarono i provvedimenti di esclusione dagli elenchi. Si evidenzia che nel frattempo i contribuenti hanno scelto di devolvere il loro 5 per mille anche a queste associazioni;

la legge 190/2014 regola la materia e il comma 154 dell'articolo 1 recita: «154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo;

impegna il Governo:

alla luce delle citate sanatorie, a valutare la possibilità di sanare dette posizioni anche per gli anni finanziari 2014 e 2015, anche a fronte del pagamento di una sanzione, da effettuarsi con modello F24;

a prevedere, in ogni caso, nei decreti attuativi della normativa relativa al terzo settore un unico adempimento per via telematica, rimuovendo l'obbligo ridondante della doppia trasmissione.

EMENDAMENTI

10.0.1

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017"».

10.0.2

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro».

10.0.3

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016". All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie».

10.0.4

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto)

All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016,"».

10.0.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di occupazione)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. – *(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).* – 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

10.0.6

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di previdenziale)

1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: "La sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione».

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,5 per cento»;

2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».

10.0.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'esonero del pagamento del contributo aggiuntivo)

1. All'articolo 2, comma 29 della legge n. 92/2012 le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

11.3

PARENTE, ANGIONI, Stefano ESPOSITO, MANASSERO, SOLLO, FAVERO, D'ADDA, FABBRI, SCALIA, PEZZOPANE, MATTESINI, ORRÙ, AMATI

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica

di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

11.4

PARENTE, PEZZOPANE, ORRÙ, FAVERO

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-*sexies*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

11.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-*sexies*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

11.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga disposizioni relative ai viaggi,
alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso")*

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 prorogava al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in esercizio degli impianti già iscritti nei registri aperti presso il GSE S.p.A, da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi;

il decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato successivamente tale termine al 30 settembre 2015;

quest'ultima proroga non è stata però sufficiente a salvaguardare numerosi investimenti di privati che per eventi calamitosi rischiano di essere totalmente vanificati dopo che per un paio di anni sono rimasti in attesa dell'ammissione agli incentivi del Gse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire ulteriormente i termini previsti a legislazione vigente, al fine di garantire ingenti investimenti realizzati dai privati nel settore.

G11.2

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessò che:

All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, DL Competitività, sono previste una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

le disposizioni prevedono l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, ed inoltre la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore (comma 2-ter);

al comma 9 il decreto fissa il termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio;

al fine di garantire il completamento dei lavori e la necessità di preservare numerosi territori della penisola dal rischio idrogeologico sarebbe auspicabile un differimento dei termini previsti per il completamento delle opere;

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un differimento dei termini previsti a legislazione vigente per garantire il completamento dei lavori già in corso o per quali le risorse sono già state stanziare;

a valutare l'opportunità di attribuire, a seguito del superamento della situazione emergenziale, l'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nell'articolo 10 del d.l. 91 del 2014 alla struttura regionale ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico.

G11.3

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessò che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini relativi a interventi emergenziali;

considerato che:

l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca di questi anni testimonia in varie regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e *multidisciplinare* in grado di coordinare i diversi

processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalla Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione.

G11.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11, ai commi 1, 2, *2-bis* e *2-ter*, reca proroghe di termini relativi ad interventi emergenziali connessi ad eventi calamitosi, sia con riferimento alla Regione Sardegna che ai territori di alcune province dell'Emilia Romagna della Lombardia e del Veneto;

con delibera dell'8 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatisi il 4 agosto 2015 nei territori dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, in Provincia di Belluno;

la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari. Gli interventi predisposti sono tuttora in corso e, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

impegna il Governo:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, a valutare una ulteriore estensione della proroga dello stato di emergenza di cui in premessa, analogamente a quanto disposto per le altre situazioni emergenziali di cui all'articolo 11.

EMENDAMENTI

Art. 11-bis.

11-bis.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

11-bis.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI,
MANGILI, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

11-bis.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,
BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 13-quater, è sostituito dal seguente:

"13-quater. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli futura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti della legge numero di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, tra sferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato"».

ORDINE DEL GIORNO

G11-bis.1

DONNO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

nell'ambito dell'articolo 11-*bis* (proroghe in materia ambientale) relativo alla bonifica del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio;

la bonifica di siti contaminati interessa anche le città di Lecce e Lizzanello interessate un inceneritore, noto come «ex inceneritore Saspi», che per decenni ha bruciato i rifiuti di Lecce e delle aree limitrofe;

con deliberazione della Giunta comunale n. 779 del 13 ottobre 2010 veniva approvato il progetto preliminare «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi inserito nella linea di intervento 2.5 asse II – P.O. FESR 2007-2013 (area vasta Lecce), trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 0120299 del 28 settembre 2010;

successivamente con delibera della Giunta comunale n. 591 del 27 luglio 2011 veniva approvato il progetto definitivo «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi», trasmesso dall'ingegnere Borgia, in data 7 giugno 2011, prot. n. 76313, che demandava al dirigente del Settore ambiente tutti gli atti e provvedimenti successivi;

considerato che:

nel 2013 il procuratore aggiunto di Lecce apriva un fascicolo volto ad accertare l'inquinamento dei suoli attigui all'impianto contestando: «ipotesi di reato di gettito pericoloso di cose, danneggiamento, omessa bonifica - e avvelenamento colposo della falda acquifera» nei confronti di 5 dirigenti dell'ex Saspi« le cui condotte hanno arrecato un grave pregiudizio ambientale e sanitario caratterizzato dalla presenza di rifiuti interrati e scorie, con conseguente compromissione del suolo, dell'aria e della falde acquifere circostanti;

impegna il governo a:

sollecitare e intraprendere, nel rispetto del riparto di competenze tra stato e regioni e nelle opportune sedi competenti, la bonifica del sito interessato affinché si provveda ad una immediata perimetrazione e messa in sicurezza della suddetta area inquinata.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

12.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

12.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 265 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2015, n. 208, lettera *a*), le parole: "entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo" e le parole: "con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione" con le seguenti: "con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione".

2. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,". In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse, basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risultii il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

2. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo».

Art. 12-*quater*.

12-*quater*.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G12-*quater*.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

considerato che:

L'articolo 12-*quater*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2016 1^a durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali;

impegna il Governo:

a fornire, nelle sedi opportune e per quanto di competenza, il necessario impulso affinché si proceda all'esame delle proposte volte a prevedere l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati, assicurando il diritto insopprimibile di informazione e di critica, come previsto dal disegno di legge atti Senato n. 454.

EMENDAMENTI

12-quater.0.1

DE BIASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies.

1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

2. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole: "un terzo" sono sostituite con: "un quinto";

b) al comma 12, le parole: "qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto"» sono sostituite con: "qualunque sia stato il numero dei votanti"».

12-quater.0.2

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quinquies.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche-sociali)

1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera *e*), capoverso *c-bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2017"».

12-quater.0.3

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quinquies.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016"».
